

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-64/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Licenze di pesca — Regolamento (CE) n. 3690/93 — Navi Cleopatra e Ocean Quest — Trasferimento definitivo delle navi in Argentina)

(2007/C 96/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e B. Doherty, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: M. Bethell, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca — Mancato ritiro delle licenze di pesca delle imbarcazioni Cleopatra e Ocean Quest dopo il loro definitivo trasferimento in Argentina

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 aprile 2007 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-134/04) ⁽¹⁾

(Pesca — Regolamento (CE) n. 2287/2003, diretto a disciplinare le quote di cattura fra Stati membri — Atto di adesione della Spagna — Fine del periodo transitorio — Necessità di relativa stabilità — Principio di non discriminazione — Nuove possibilità di pesca)

(2007/C 96/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Sampoll Pucurull e E. Braquehais Conesa, in qualità di agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti)

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1), nei limiti in cui non sono attribuite le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord e il Baltico tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio — Discriminazione — Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
- 3) La Commissione delle comunità europee sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-195/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Pubblico appalto di forniture di attrezzature per la ristorazione collettiva — Art. 28 CE — Restrizioni quantitative all'importazione — Misure di effetto equivalente — Principio di non discriminazione — Obbligo di trasparenza)

(2007/C 96/05)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e K. Wiedner, agenti)